

MASSIMO BRUTTI
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Tommaso Edoardo Frosini

Diritto comparato e diritto globale | 207–218



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9
eISBN 978-3-944773-21-6
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;
detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

Diritto comparato e diritto globale

1. La legislazione alle origini della comparazione giuridica

Sostiene Emerico Amari, anno 1857:

La scienza della legislazione comparata adunque è quella che raccoglie e paragona metodicamente le leggi dei popoli, per ricavarne la *dottrina giuridica della civiltà universale*, e provvedere mediante studiati confronti ai bisogni politici economici e storici delle nazioni; alla imitazione delle leggi da farsi, ed alla interpretazione di quelle già imitate; alla esperienza dei legislatori colla notizia delle vicende della fortuna delle leggi; alla dimostrazione d'un diritto universale della ragione, e del progresso provvidenziale del genere umano sulla idea di una natura comune delle genti, e per mezzo della trasmissione preordinata della civiltà.¹

Le origini della comparazione giuridica, che nell'opera di Amari si manifestano, indicano come fosse essenzialmente la legislazione il "formante", come oggi si dice, da sottoporre ad analisi comparativa per consentire, altresì, un miglioramento della legislazione nazionale. Se questo era il programma di ieri, si può ritenerlo ancora valido per oggi? Preliminarmente, bisogna però domandarsi: ha ancora valore la legge nelle democrazie costituzionali? È ancora l'atto attraverso il quale si determinano i rapporti giuridici all'interno delle società? Specialmente nella cosiddetta età della globalizzazione?

Certo, non è discussione il principio di legalità, punto archimedeo del costituzionalismo; bisogna piuttosto misurare l'impatto della fonte legge all'interno della cittadinanza, e specialmente in settori strategici come l'economia e il mercato, per verificare se è ancora il legislatore nazionale che decide oppure se recepisce, ovvero subisce, istanze esterne, che sono proiezioni di un diritto globale. E quindi di un diritto che raccoglie una serie delle più varie misure che non corrispondono più alle tradizionali formule nazionali ma nemmeno a quelle del diritto internazionale:

1 AMARI (1969) par. clxii. Su cui v. ora l'esauriente lavoro di SERIO (2012).

con il diritto globale siamo di fronte a una giuridicità composita, fatta di pezzi diversi, e spesso sfuggente a una chiara catalogazione... Il diritto globale si presenta come un oggetto snodabile, che si riarticola di continuo, rinunciando in gran parte a una forma fissa e definita.²

Prendiamo in esame la legge: questa è entrata in una fase di dissolvenza, prima nell'era moderna « era una legge dura, rigida, presuntuosa. La legge post moderna è mite, flessibile, pacata ». ³ Uguale la parola – legge – assai diverso l'uso, che sconta altresì una continua opera di interpretazione, che può arrivare a ribaltarne la lettera per favorire lo spirito. Si viene così a determinare un rapporto “circolare”, per così dire, tra la legislazione e l'interpretazione: i “due volti del diritto”, come ebbe a definirli Adolf Merkl.⁴ Sul punto, mi sia consentita una citazione che chiarisce la questione e svela il problema:

La legge, questa realtà rocciosa, dura ed a sé stante, è unitaria, è statica, è identica a se stessa nella sua enunciazione e nella sua applicazione – ma soltanto in apparenza. La sua vera natura è dialettica, giacché il testo normativo trascorre fra il legislatore che lo ha emanato e l'interprete che lo applicherà; quel testo stabilisce una tensione fra due polarità, delle quali ognuna non può fare a meno dell'altra.⁵

Certo, è pur vero ogni ordinamento recepisce un'idea di legge che deve essere parametrata in relazione al tipo di Stato e alla forma di governo, dal cui modello possono derivare altri poteri e centri di competenze legislativi che concorrono alla produzione di leggi: si pensi agli Stati federali, che destinano alla periferia una serie di attribuzioni legislative; si pensi al ruolo dell'esecutivo, come in Francia, che ha competenza a legiferare per il tramite dei regolamenti (da ciò ne deriva che è legge in Francia non lo è altrove, per esempio in Italia). E altri e più numerosi esempi si potrebbero fare. Però al di là e oltre i criteri ordinatori delle fonti, della differenziazione dei procedimenti legislativi,⁶ nonché della normazione europea di diretta applicazione, rimane il fatto che oggi la legge, quella che una volta era ritenuta *l'expression de la volonté général*, secondo la formula di Carré de Malberg,⁷ ha perso parte

2 Così FERRARESE (2012) 64.

3 MONATERI (2014) 64.

4 MERKL (1987).

5 Così FROSINI (1998) 44; anche FROSINI (1995).

6 Su cui v. DICKMANN, RINELLA (2011).

7 CARRÉ DE MALBERG (2008).

della sua forza e della sua capacità di determinare i rapporti giuridici. Non riesce a regolare la complessità del reale, non riesce a seguire e guidare l'accelerazione dei processi sociali. E quindi, esito di questo ragionare, è che la legge oggi appare sempre più come un mero simulacro.

Innanzitutto e soprattutto perché non ha più l'esclusività, ovvero non è più il solo atto con il quale si prescrivono le regole per la cittadinanza. I termini del problema sono noti: la cosiddetta globalizzazione – intesa come “deterritorializzazione”, e quindi « eclisse dello Stato e della sua espressione più speculare, la sovranità »⁸ – ha favorito il sorgere e l'affermarsi di nuove e varie fonti del diritto come la *soft law*,⁹ che si vanno sempre più espandendo senza confini e quindi prive di frontiere giuridiche. Che sono frutto di una prassi giuridica, che altera la gerarchia normativa e che sottrae agli stati la titolarità del diritto consentendo ad altri soggetti, soprattutto privati, di partecipare attivamente alla produzione del diritto. Anzi, vi è di più: un incontenibile sviluppo del diritto dei privati, ovvero un diritto fatto dai privati, che genera diritti non più riferiti allo Stato ma alle persone, ai singoli soggetti.¹⁰ E che favorisce risposte agli sviluppi e alle situazioni che si producono in maniera dinamica, provando a fissare dei vincoli o degli obblighi che tuttavia lasciano possibilità di azione e di scelta ai destinatari. Ciò vale anche per la giustizia, dove si sono accentuate, *around the World*, le risoluzioni alternative delle controversie affidate ai privati, vuoi per il tramite delle mediazioni ovvero degli arbitrati, che si fondano sulla base della volontà negoziale delle parti in conflitto.¹¹

Quindi, si sostiene, il baricentro della produzione giuridica si sta spostando sui regimi privati, ovvero su accordi stipulati da attori globali, su regolamenti commerciali delle imprese multinazionali, su normative interne

8 Così GROSSI (2006) 285; il quale prosegue (287 ss.): « globalizzazione – per il giurista – significa rottura del monopolio e del rigido controllo statale sul diritto. Se ieri il legame, il vincolo tra diritto e volontà politica aveva quasi i caratteri della necessità, ora la virulenza e la capacità di imperio delle forze economiche impongono altre fonti di produzione. Il legislatore statale è lento, distratto, bassamente pronò alle voglie dei partiti politici ». Con riferimento al tema della sovranità, v. quanto sostenuto da RAVERAIRA (2013).

9 Cfr. MOSTACCI (2008).

10 V. quanto argomentato da FERRARESE (2006).

11 Sul punto, si rinvia a FROSINI (2011); sull'arbitrato, v. RECCHIA (2014).

alle organizzazioni internazionali, su sistemi di negoziato interorganizzativi e su processi mondiali di standardizzazione. Come è stato affermato

i governi privati, i regolamenti privati e la giustizia privata stanno diventando fonti giuridiche centrali, fenomeni intrinsecamente giuridici che nello Stato-nazione erano stati spinti nella zona grigia della fattualità (giuridica)... Nei regimi privati globali sta emergendo una vera e propria auto-decostruzione del diritto che semplicemente mette fuori gioco alcuni principi fondamentali del diritto nazionale.¹²

Argomentare suadente ma non convincente.

2. Comparazione e globalizzazione: più differenze che analogie

Questo nuovo modo di intendere il diritto – qui appena accennato – che produce diritti oltre la funzione legislativa dello stato, sconta a mio avviso una visione fin troppo occidentale di un unico e unificante processo di globalizzazione. Che tale non è: i processi di globalizzazione, infatti, sono diversi e si snodano anche sotto forma di islamizzazione o di orientalizzazione, e quindi

alla competizione per la globalizzazione concorrono oggi tre principali candidati: l'Occidente, l'Islam e l'Asia orientale. Nessuno è in grado di prevedere il risultato di questa competizione... è quindi improbabile che ci stiamo dirigendo verso una singola cultura mondiale e cosmopolita, perché *una* cultura cosmopolita implica che la cultura di qualcuno sia cosmopolita, mentre quelle degli altri non lo siano.¹³

Se il diritto comparato vuole adeguarsi alle sfide teoriche e pratiche della globalizzazione dovrà necessariamente allargare i suoi orizzonti al di là e oltre l'Occidente, avvicinandosi, quindi, alle esperienze giuridiche *beyond West* e abbandonando, ovvero ridimensionando, la prospettiva eurocentrica.¹⁴

Con riferimento, in particolare, al rapporto fra legislazione e globalizzazione, si dubita che vi possa essere un motivo di forte condizionamento dell'una con l'altra. Da un lato, perché, come detto prima, il fenomeno della globalizzazione esalta nuove forme di normazione, che non sono direttamente derivabili dalla volontà del legislatore statale, dall'altro perché la legislazione, per quanto frammentata e indebolita, ha comunque mantenuto

12 Così TEUBNER (2005) 61–62.

13 Così, GLENN (2010) 104.

14 Su cui, v. ora AMIRANTE (2015) 5 ss.

un suo intrinseco valore, sia pure come residuo di un baluardo di sovranità. Mi riferisco, soprattutto, ad alcune leggi che, sul piano del contenuto, non sembrano subire forme di contaminazione da parte di altre esperienze giuridiche. Certo, si sottopongono comunque al *test* della comparazione, per così dire, ma poi si esprimono nella loro originalità, come se fossero marchiate da una sorta di denominazione di origine controllata.

È il caso della legge elettorale, per esempio. Ebbene, senza timore di smentite, si può senz'altro dire che ogni Paese, quantomeno fra quelli ascrivibili alla forma di stato di democrazia liberale, ha una legge elettorale che esprime un proprio sistema elettorale, che non ha eguali altrove.¹⁵ E' come se in materia elettorale ci fosse una sovranità assoluta, esercitata attraverso l'individuazione di un proprio sistema elettorale che non copia e non riproduce modelli altrui. Si pensi alla Francia del maggioritario a doppio turno, alla Gran Bretagna dell'uninomiale *first past the post*, alla Germania del proporzionale con la clausola di sbarramento del 5%, alla Spagna del proporzionale con i collegi provinciali ristretti, che determinano un effetto maggioritario; e così anche negli Usa, in Australia, in Canada. Addirittura in Italia, la recentissima legge elettorale, la n. 52 del 2015, è stata definita, dalle stesse forze politiche, *italicum*: proprio a volere caratterizzare e identificare il "prodotto" legislativo tutto italiano.

Se ciò vale per leggi ad alto contenuto politico, quale la legge elettorale tale da qualificarsi come *Grundnorm* della costituzione in senso materiale, altrettanto per le leggi ad alto contenuto etico. Anche qui, si procede al *test* della comparazione, ovvero si verifica come altrove è stata regolamentata quella determinata materia ma poi si tende a legiferare in proprio, senza cioè emulare quanto è stato fatto altrove. È il caso della legge sulla procreazione medicalmente assistita,¹⁶ ovvero sulle diverse leggi che regolano le unioni civili e anche i matrimoni omosessuali. Certo, qui incide il livello più o meno diffuso della componente etica, ovvero religiosa, presente sul territorio e sulla cittadinanza; altrimenti, l'influenza della religione all'interno della maggioranza politico-parlamentare.¹⁷ Sul punto, anche con riferimento a quanto detto prima sui processi di globalizzazione, non si può

15 Per i termini di confronto, v. FROSINI (2009) 746 ss.

16 Cfr. FROSINI, CASONATO (2006).

17 Su questi temi fa il punto ora il fascicolo di *Percorsi costituzionali*, n. 2/3, 2013 dedicato a « Costituzione e Religione ».

non richiamare il fattore religioso come fonte del diritto nei Paesi islamici. Problema difficile e delicato che non intendo qui affrontare.¹⁸

Non credo che l'esempio di queste leggi, a contenuto politico e a contenuto etico-religioso, provi troppo. Anzi, sono leggi attraverso le quali si viene a imprimere una assai significativa caratterizzazione della forma di stato e di governo, che per quanto debitrice di una sorta di "patrimonio costituzionale comune" mantiene comunque una sua specificità nei contesti ordinamentali nazionali. Voglio con ciò dire che il fenomeno della globalizzazione va inquadrato nella giusta angolazione, che è senz'altro quella economica e tecnologica, ma che non ha assorbito, anzi fagocitato, l'assetto istituzionale degli stati e la legislazione degli stessi, in punto di scelte caratterizzanti la forma di stato e di governo. Su quest'ultima, poi, i modelli sono diversi e differenti, e variano dal presidenzialismo nella sua declinazione statunitense ovvero in quella sudamericana, dal parlamentarismo che si manifesta con norme e prassi differenziate in larga parte d'Europa, con il semipresidenzialismo la cui provenienza francese si è alterata nelle altre esperienze europee e dell'Europa orientale.¹⁹ Senza poi considerare le convenzioni costituzionali, che si vengono a formare in punto di forma di governo, che hanno caratteristiche e modalità tutte riferibili ai singoli ordinamenti.

Ecco perché la tesi che la cifra metodologica della comparazione, che è quella delle differenze/somiglianze, sia venuta meno in epoca di globalizzazione, non mi persuade. Si sostiene che con la globalizzazione è aumentata la dose di metodo fondata sulle somiglianze anziché sulle differenze – invertendo il rapporto, dove erano e sono le differenze che esaltano di più e meglio l'analisi comparativa²⁰ – e poi, che semmai sono altre le dinamiche che modellano e indirizzano la ricerca del comparatista, quali la convergenza, lo scambio e la contaminazione, attraverso un *dynamic longitudinal project*.²¹ Sarà pur vero che « viviamo in un'epoca che vede con favore l'unifi-

18 Della numerosa bibliografia sul tema, voglio ricordare PREDIERI (2006).

19 Sulla questione, fa il punto il recente lavoro di VOLPI (2015).

20 Da ultimo, sulle problematiche relative al metodo comparativo, anche con riferimento al fenomeno della globalizzazione, v. PEGORARO (2014) spec. 261 ss. e SOMMA (2014) spec. 167 ss.; MONATERI (2012).

21 E' questa la suggestiva tesi di FERRARESE (2013). Ma v. già MUIR WATT (2006) 583 ss., la quale pone la questione se la comparazione possa essere ancora possibile nel mondo globalizzato.

cazione e la incoraggia »²² e che l'ordinamento giuridico europeo si muove senz'altro in tal senso, seppure “uniti nella diversità”. Ma per il *comparative law in book* e il *comparative law in action* – comunque in grado di perseguire allo stesso tempo l'unità e la diversità – rimane e permane il metodo delle differenze, anche nell'età della globalizzazione.²³ Il raffronto fra sistemi e norme giuridiche

deve esaltare le diversità e farlo con particolare riferimento allo scenario del diritto globale, con il suo carattere transnazionale oltre che nazionale e sovranazionale... Ed eventualmente di evidenziare criticamente le modalità con cui quelle differenze possono essere occultate in chiave unificante, o al contrario promosse in termini anche apertamente precettivi. Il che può accadere anche utilizzando metodi di norma destinati a produrre una comparazione che unisce, i quali ben possono, di volta in volta, essere parte di strategie argomentative complessivamente volte a realizzare invece una comparazione che divide.²⁴

Mi sono avvalso di questa citazione, che condivido in pieno, anche al fine di evidenziare le ragioni metodologiche di una ricerca comparatistica che non può non essere ancora e di più fondata sulle differenze. Bisogna diffidare dalle convergenze, ovvero dalle consonanze, e quindi dall'idea che *tout se tient*: « sarebbe meglio che il teorico si ostinasse a distinguere sempre, puntigliosamente, anche a costo di fare il bastian contrario, piuttosto di abbandonarsi ad affrettate analogie che scattano con docilità tanto sospetta quanto accondiscendente ».²⁵

3. Il “dialogo” fra Parlamenti: un mito, come quello fra le Corti...

Altro derivato del diritto globale sarebbe il dialogo fra Parlamenti, che si richiama a un altro noto “dialogo”, ovvero quello fra le Corti. Dialogo quest'ultimo molto studiato e celebrato, nella convinzione di un suo forte impatto giurisprudenziale in grado di suggerire un interscambio, o persino un'interdipendenza fra le varie esperienze giurisdizionali nazionali. Salvo verificare, come è stato fatto, che manca il dialogo fra le Corti statali, e semmai c'è uno scambio per lo più unilaterale di decisioni giurisprudenziali;

22 Così SACCO (2011) 19.

23 Valorizza il metodo comparativo nella globalizzazione, MUSY (2004).

24 Così, SOMMA (2014) 170.

25 Così, LUZZATI (2013) 397.

né tantomeno c'è un ricorso all'uso della comparazione ma piuttosto un approssimativo riferimento al diritto straniero.²⁶

Se delle riserve vanno mosse rispetto al cosiddetto dialogo fra le Corti, a maggior ragione non si ritiene che si sia venuto a sviluppare, utilmente e in chiave comparatistica, un dialogo fra Parlamenti, anche se da intendersi non già come circolazione spontanea dei modelli ma piuttosto come “mettersi in ascolto” di un altro ordinamento.²⁷

L'uso della comparazione, o meglio della conoscenza del diritto straniero,²⁸ le assemblee legislative lo svolgono nella fase istruttoria, laddove vengono raccolti materiali legislativi e non solo di altri ordinamenti, con lo scopo di conoscere come altrove si è regolamentato quel dato problema, quella certa materia. Ci sono, all'interno delle assemblee legislative, degli uffici parlamentari di diritto comparato, che svolgono il precipuo compito di raccogliere in *dossier* tutto il materiale legislativo, giurisprudenziale e dottrinale in giro per il mondo, riferito a un dato argomento oggetto di esame per una regolamentazione normativa. Questo lavoro di documentazione viene svolto ogniqualvolta l'assemblea intende avviare l'*iter* legislativo per regolamentare una determinata disciplina. Altrimenti, possono essere di ausilio, ai fini di una maggiore conoscenza comparatistica, le audizioni svolte nelle indagini conoscitive promosse dalle assemblee parlamentari, specialmente quando l'auditore è uno studioso di diritto comparato. Certo, rischia di essere un lavoro acritico, semplice ricognizione delle fonti del diritto positivo e dei testi giuridici stranieri. Ma è fungibile a orientare il legislatore su come si è provveduto a normare altrove, inducendolo così a svolgere un ragionamento per analogie e differenze, dove sono queste ultime a prevalere, almeno nella fase finale dell'approvazione della legge; laddove nella fase iniziale della proposta di legge si riscontra una maggiore tendenza a emulare testi legislativi stranieri. Si può quindi provare a sintetizzare e schematizzare, affermando che la proposta di legge ha un iniziale approccio di diritto straniero per poi svilupparsi, nell'*iter* legislativo, attraverso l'uso del metodo comparativo.

26 Cfr. DE VERGOTTINI (2010); sulle tesi avanzata dall'A., v. le riflessioni critiche di RIDOLA (2012).

27 Su cui, v. SCAFFARDI (2011); in tema, v. ora ÖRÜCÜ (2014).

28 E' ovvio che non è la stessa cosa: « il diritto comparato concerne necessariamente il diritto straniero [ma] studiare un sistema giuridico straniero – come tale – non significa ancora effettuare una comparazione », così ZWEIGERT, KÖTZ (1992) 7.

Quindi non si legifera senza prima comparare; ovvero conoscere, apprendere, prendere contezza come altrove si è provveduto a normare una certa materia. Poi, come si è visto sopra, il legislatore agisce prevalentemente per differenze, ovvero senza emulare il legislatore straniero, sia pure conoscendolo. Il cosiddetto “dialogo” fra Corti e, soprattutto, fra Parlamenti appare come un mito, al quale in molti tendono nella convinzione, tutta da verificare in concreto, che si svolgano forme di trapianti di sentenze e, soprattutto, di norme. E che tutto ciò sia un inevitabile derivato del processo di globalizzazione nella sua induzione verso un’uniformità giuridica e una circolazione, “occidentalmente orientata”, del diritto e dei diritti. Sia come perimetro geopolitico della nozione, quello euro-atlantico; sia come *Occidente giuridico*, ovvero il modo attraverso il quale il diritto ha saputo radicarsi nell’organizzazione delle società di una parte del mondo, e i tentativi di incorporare nelle proprie ragioni la complessità del mondo.²⁹

C’è invece una questione che investe il rapporto fra legislazione e comparazione, in termini di circolazione delle esperienze e dei modelli giuridici, che si sta affermando sempre più negli ordinamenti contemporanei: si tratta del tema riferibile alla “qualità delle leggi”, altrimenti detta *better regulation*.³⁰ È su questo tema, oggi, che si incontrano i legislatori nazionali. È su questo tema, oggi, che si viene a valorizzare la circolazione delle scelte legislative. Non sui contenuti delle norme ma piuttosto sulla corretta forma della redazione delle norme (*drafting*) e ancora sulla analisi dell’impatto della valutazione normativa (AIR), innestando modi e metodi di tecnica legislativa e di analisi economica del diritto. Da qui una prima considerazione, che verrà più avanti sviluppata: e cioè che la legge rischia sempre più di essere considerata alla stregua di un bene di consumo, un prodotto che è offerto nel mercato delle regole e scelto da chi quella regola vedrà applicata. Un “prodotto” che deve essere pulito, ordinato e corretto sul piano della forma; che deve essere razionale, economicamente vantaggioso e di sicuro impatto tra gli *stakeholders* sul piano della fattibilità.

29 In tema, v. BUSSANI (2010).

30 Su cui, v. WEATHERILL (2007); v. anche il contributo di M. RAVERAIRA (2006).

4. Legiferare meglio, anche e soprattutto con il metodo comparativo

Nell'età della cosiddetta globalizzazione la comparazione ha sicuramente ancora un suo fondamento, e la legislazione degli Stati, per quanto frammentata in nuove e varie fonti, non può e non deve essere privata da un edificante raffronto con le legislazioni straniere. Raffronto che deve insistere sulle differenze, senza cadere nelle accondiscendenti analogie in nome di un processo unificante, che è ben al di là da venire. Quindi, non si può legiferare senza prima comparare; perché chi conosce un solo diritto non conosce nessun diritto. Ho provato a indicare come e in quale fase deve avvenire il procedimento comparativo nel momento della formulazione legislativa. E questo vale per le cosiddette microleggi, che regolano il quotidiano vivere di una comunità, e per le cosiddette macroleggi, intendendo quest'ultime quelle ad alto contenuto politico oppure etico, che declinano torsioni della forma di stato e di governo. Risultato dell'originalità ed esclusività di queste leggi (come, per esempio, la legge elettorale) è comunque frutto di una comparazione per differenze, che tiene conto della diversità dell'assetto politico-istituzionale di quel dato ordinamento.

Per quanto riguarda il valore e la forza della legge negli Stati contemporanei, questa risulta significativamente indebolita dall'incapacità di regolare la complessità del reale e le continue trasformazioni dei processi sociali e tecnologici. E quindi in buona parte sostituita da altri modi di normare, dalla *soft law* al diritto dei privati. Ma l'afasia e l'apatia della legge è altresì dovuta alla sua grammatica sgrammaticata, ovvero alla cattiva redazione che determina incomprendimento, ambiguità, vaghezza, oscurità e che minaccia la certezza del diritto, l'equilibrio fra i poteri costituzionali, l'efficienza della giustizia, l'osservanza della legge. Ci vuole una igiene legislativa, che metta ordine e pulizia anche attraverso la tecnica legislativa, ovvero il *drafting* e quindi il modo e il metodo per scrivere bene e chiare le leggi.

Bibliografia

- AMARI, EMERICO (1969), *Critica di una scienza delle legislazioni comparate (1857)*, 2 voll., a cura di FROSINI, VITTORIO, Palermo
- AMIRANTE, DOMENICO (2015), *Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione "verso Oriente"*, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 1–36
- BUSSANI, MAURO (2010), *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino
- CARRÉ DE MALBERG, RAYMOND (2008), *La loi expression de la volonté général*, trad. it., Milano
- DE VERGOTTINI, GIUSEPPE (2010), *Oltre il dialogo fra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna
- DICKMANN, RENZO, ANGELO RINELLA (2011), (a cura di) *Il processo legislativo negli ordinamenti contemporanei*, Roma
- FERRARESE, MARIA ROSARIA (2006), *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma, Bari
- FERRARESE, MARIA ROSARIA (2012), *Prima lezione di diritto globale*, Roma, Bari
- FERRARESE, MARIA ROSARIA (2013) *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, in: *Rivista critica del diritto privato*, 31, 369–402
- FROSINI, TOMMASO EDOARDO, CARLO CASONATO (2006), (a cura di) *La fecondazione assistita nel diritto comparato*, Torino
- FROSINI, TOMMASO EDOARDO (2009), *Sistemi elettorali e sistemi di partito*, in: CARROZZA, PAOLO, ALFONSO DI GIOVINE, GIUSEPPE FRANCO FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma, Bari, 746–762
- FROSINI, TOMMASO EDOARDO (2011), *Un diverso paradigma di giustizia: le Alternative Dispute Resolution*, in: *Analisi giuridica dell'Economia*, 1, 47–64
- FROSINI, VITTORIO (1995), *Gesetzgebung und Auslegung*, Baden-Baden
- FROSINI, VITTORIO (1998), *La lettera e lo spirito della legge*, 3. ed., Milano
- GLENN, PATRICK H. (2010), *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it., Bologna
- GROSSI, PAOLO (2006), *Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto*, Milano
- LUZZATI, CLAUDIO (2013), *Il giurista che cambia e non cambia*, in: *Diritto Pubblico*, 19, 385–440
- MERKL, ADOLF (1987), *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, trad. it., Milano
- MONATERI, PIER GIUSEPPE (2012), (a cura di) *Methods of Comparative Law*, Cheltenham
- MONATERI, PIER GIUSEPPE (2014), *I confini della legge. Sovranità e governo del mondo*, Torino
- MOSTACCI, EDMONDO (2008), *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Padova

- MUIR WATT, HORATIA (2006), Globalization and Comparative Law, in: REIMANN, MATHIAS, REINHARD ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, New York, 579–607
- MUSY, ALBERTO MARIA (2004), La comparazione giuridica nell'età della globalizzazione. Riflessioni metodologiche e dati empirici sulla circolazione del modello nordamericano, Milano
- ÖRÜCÜ, ESİN (2014), Comparisons and trans-frontier mobility of law: legal transplants in a comparative perspective, in: *Percorsi costituzionali*, 3, 833–844
- PEGORARO, LUCIO (2014), *Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo*, Bologna
- PREDIERI, ALBERTO (2006), *Shari'a e Costituzione*, Roma, Bari
- RAVERAIRA, MARGHERITA (2006), Qualità della normazione e better regulation nella governance degli interessi, in: *Federalismi*, 24
- RAVERAIRA, MARGHERITA (2013), La sovranità degli Stati nel puzzle europeo tra sovranazionalità e intergovernatività, in: *Percorsi costituzionali*, 1, 33–46
- RECCHIA, GIORGIO (2014), *L'arbitrato nel diritto comparato*, a cura di FROSINI, TOMMASO EDOARDO, Padova
- RIDOLA, PAOLO (2012), Il “dialogo fra le Corti”: comunicazione o interazione?, in: *Percorsi costituzionali*, 3, 273–292
- SACCO, RODOLFO (2011), *Il diritto fra uniformazione e particolarismi*, Napoli
- SCAFFARDI, LUCIA (2011), (a cura di) *Parlamenti in dialogo. L'uso della comparazione nella funzione legislativa*, Napoli
- SERIO, MARIO (2012), Gli albori della comparazione giuridica nella “Critica di una Scienza delle legislazioni comparate” (1857) di Emerico Amari, in: *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 411–449
- SOMMA, ALESSANDRO (2014), *Introduzione al diritto comparato*, Roma, Bari
- TEUBNER, GUNTER (2005), *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma
- VOLPI, MAURO (2015), Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 131–166
- WEATHERILL, STEPHEN (2007), (a cura di) *Better Regulation*, Oxford
- ZWEIGERT, KONRAD, HEIN KÖTZ (1992), *Introduzione al diritto comparato*, trad. it., Milano

Indice

- 1 | **Massimo Brutti, Alessandro Somma**
Introduzione
- 5 | **Alfons Aragoneses**
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | **Eliana Augusti**
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | **Massimo Brutti**
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | **Antonello Calore**
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | **Salvatore Casabona**
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | **Tommaso dalla Massara**
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | **Thomas Duve**
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**
El papel de la historia del derecho en la formación del
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**